

Art. 103

1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della **pubblica amministrazione** degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
2. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di **contabilità pubblica** e nelle altre specificate dalla legge.
3. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.